



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.10.2009
COM(2009) 535 definitivo

2009/0151 (COD) C7-0239/09

Proposta di

**REGOLAMENTO (CE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO**

del [...]

relativo alle statistiche sui rifiuti

(Versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari atti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato IV della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 2150/2002 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato V del regolamento codificato.

↓ 2150/2002

2009/0151 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO (CE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO**

del [...]

relativo alle statistiche sui rifiuti (versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁶,

considerando quanto segue:

↓

- (1) Il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti⁷, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁸. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
-

↓ 2150/2002 considerando 1

- (2) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

⁸ V. allegato IV.

prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse.

↓ 2150/2002 considerando 2

- (3) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi.
-

↓ 2150/2002 considerando 3

- (4) La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi.
-

↓ 2150/2002 considerando 4

- (5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee⁹, costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.
-

↓ 2150/2002 considerando 5

- (6) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento.
-

↓ 2150/2002 considerando 8

- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁰.
-

↓ 221/2009 considerando 4
(adattato)

- (8) La Commissione dovrebbe avere il potere di definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo

⁹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

¹⁰ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

↓ 2150/2002

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per:

- a) «rifiuto», qualsiasi sostanza o oggetto definito all'articolo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
- b) «frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata», i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti;
- c) «riciclaggio», l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, punto 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
- d) «recupero», ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 2006/12/CE;
- e) «smaltimento» ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 2006/12/CE;
- f) «struttura di recupero o smaltimento», una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 2006/12/CE;
- g) «rifiuto pericoloso», qualsiasi rifiuto definito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio¹³;
- h) «rifiuto non pericoloso» qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g);
- i) «incenerimento», trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;

¹¹ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

¹² GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

¹³ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

¹⁴ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

- j) «discarica», un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio¹⁵;
- k) «capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti», la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule;
- l) «capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti», la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue;
- m) «capacità delle discariche», la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi;
- n) «capacità di altre strutture di smaltimento», la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue.

Articolo 2

Obiettivo

1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa.

3. Le statistiche riguardano i seguenti settori:

- a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I;
- b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II;
- c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 2 importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III.

↓ 221/2009, art. 1, pt. 1

5. La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione¹⁷. Tale misura, intesa a modificare elementi non

¹⁵ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

¹⁶ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

¹⁷ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

↓ 2150/2002

Articolo 3

Raccolta dei dati

↓ 221/2009 art. 1, pt. 2 (adattato)

1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

- a) indagini;
 - b) fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti;
 - c) procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti;
 - d) una combinazione dei metodi ☒ di cui alle lettere a), b) e c) ☒.
-

↓ 221/2009 art. 1, pt. 2

I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.

↓ 2150/2002

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.

↓ 2150/2002 (adattato)

☒ Questa ☒ esclusione ☒ è ☒ compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II.

↓ 2150/2002

3. Gli Stati membri producono i risultati statistici con la disaggregazione di cui agli allegati I e II.
4. Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.
5. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 4 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche.
-

↓ 2150/2002 (adattato)

Articolo 4

⊗ **Studi pilota** ⊗

1. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui alla Sezione 8, punto 1.1, voci 1 e 2 dell'allegato I, la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009.

↓ 221/2009 art. 1, pt. 3

La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi pilota, essa adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento.

↓ 221/2009 art. 1, pt. 4 (adattato)

2. In base alle conclusioni degli studi pilota ⊗ sull'importazione e l'esportazione di rifiuti realizzati dagli Stati membri in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2150/2002 ⊗, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate da ⊗ tali ⊗ studi pilota. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 5

Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

In particolare, tali misure includono:

- a) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri. Tali misure possono consentire a un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;
- b) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro ☒ il 29 dicembre 2004 ☒.

2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano in particolare:

- a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;
- b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;
- c) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;
- d) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita dal ☒ comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) ☒ istituito dall'articolo ☒ 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 ☒.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato dell'SSE .

↓ 2150/2002 (adattato)

Articolo 7

Relazione

1. Con periodicità triennale a partire dal 29 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese.

2. Non oltre il 29 dicembre 2004 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa a eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono.

↓ 221/2009 art. 1, pt. 7 (adattato)

3. Se necessario, La Commissione propone revisioni degli studi pilota di cui all'articolo 4, da decidere secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

↓

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato V.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

↓ 2150/2002

ALLEGATO I
PRODUZIONE DI RIFIUTI
SEZIONE 1

↓ 1893/2006 art. 15, pt. 2
e allegato IV, pt. 1

Campo di applicazione

Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A ad U della NACE Rev. 2. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche.

Il presente allegato riguarda inoltre:

- a) i rifiuti domestici;
 - b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.
-

↓ 574/2004 art. 1, pt. 1 e
allegato I

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

1. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

Elenco di aggregati

Voce	Stat.-CER/Versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01.1	Solventi usati	Pericolosi
2	01.2	Rifiuti acidi, alcalini o salini	Non pericolosi
3	01.2	Rifiuti acidi, alcalini o salini	Pericolosi
4	01.3	Oli usati	Pericolosi
5	01.4	Catalizzatori chimici esauriti	Non pericolosi
6	01.4	Catalizzatori chimici esauriti	Pericolosi

7	02	Rifiuti di preparazioni chimiche	Non pericolosi
8	02	Rifiuti di preparazioni chimiche	Pericolosi
9	03.1	Depositi e residui chimici	Non pericolosi
10	03.1	Depositi e residui chimici	Pericolosi
11	03.2	Fanghi derivanti da acque reflue industriali	Non pericolosi
12	03.2	Fanghi derivanti da acque reflue industriali	Pericolosi
13	05	Rifiuti della sanità e biologici	Non pericolosi
14	05	Rifiuti della sanità e biologici	Pericolosi
15	06	Rifiuti metallici	Non pericolosi
16	06	Rifiuti metallici	Pericolosi
17	07.1	Rifiuti in vetro	Non pericolosi
18	07.1	Rifiuti in vetro	Pericolosi
19	07.2	Rifiuti di carta e cartone	Non pericolosi
20	07.3	Rifiuti di gomma	Non pericolosi
21	07.4	Rifiuti in plastica	Non pericolosi
22	07.5	Rifiuti in legno	Non pericolosi
23	07.5	Rifiuti in legno	Pericolosi
24	07.6	Rifiuti tessili	Non pericolosi
25	07.7	Rifiuti contenenti PCB	Pericolosi
26	08	Apparecchiature scartate	Non pericolosi
27	08	Apparecchiature scartate	Pericolosi
28	08.1	Veicoli fuori uso	Non pericolosi
29	08.1	Veicoli fuori uso	Pericolosi
30	08.41	Batterie ed accumulatori	Non pericolosi
31	08.41	Batterie ed accumulatori	Pericolosi

32	09	Cascami animali e residui vegetali (esclusi i rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale; ed esclusi feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
33	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
34	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
35	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
36	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
37	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
38	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
39	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
40	11	Fanghi comuni (esclusi i residui di dragaggio)	Non pericolosi
41	11.3	Residui di dragaggio	Non pericolosi
42	12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5	Rifiuti minerali (esclusi residui di combustione, terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati)	Non pericolosi
43	12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5	Rifiuti minerali (esclusi residui di combustione, terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati)	Pericolosi
44	12.4	Residui di combustione	Non pericolosi
45	12.4	Residui di combustione	Pericolosi
46	12.6	Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati	Pericolosi
47	13	Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati	Non pericolosi
48	13	Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati	Pericolosi

↓ 221/2009 art. 1, pt. 8, lett. a)
(adattato)

2. Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elabora un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER / versione 3). La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotta le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
-

↓ 2150/2002

SEZIONE 3

Caratteristiche

1. Caratteristiche delle categorie di rifiuti:
- per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, punto 1, sarà riportato il quantitativo di rifiuti prodotti.
2. Caratteristiche regionali:
- popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS 2).

SEZIONE 4

Unità di misura

1. L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.
2. Per le caratteristiche regionali, l'unità di misura dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni.

↓ 2150/2002 (adattato)

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il 2004 .
-

↓ 2150/2002

2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati a Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

↓ 221/2009 art. 1. pt. 8, lett. b)
(adattato)

1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo è stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
-

↓ 2150/2002 (adattato)

2. Gli Stati membri presentano una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniscono una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.
3. La Commissione acclude le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 7.

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1 devono essere elaborati per:

↓ 1893/2006 art. 15, pt. 2
e allegato IV, pt. 2

- 1.1. le seguenti voci della NACE Rev. 2:

Voce	Codice della NACE Rev. 2	Descrizione
1	Divisione 01	Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi
	Divisione 02	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
2	Divisione 03	Pesca e acquacoltura
3	Sezione B	Estrazione e scavo di minerali
4	Divisione 10	Industrie alimentari
	Divisione 11	Industria delle bevande
	Divisione 12	Industria del tabacco
5	Divisione 13	Industrie tessili
	Divisione 14	Confezione di articoli di abbigliamento
	Divisione 15	Confezione di vestiario in pelle e simili
6	Divisione 16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio
7	Divisione 17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
	Divisione 18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
8	Divisione 19	Fabbricazione di prodotti di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

9	Divisione 20	Fabbricazione di prodotti chimici
	Divisione 21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
	Divisione 22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
10	Divisione 23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
11	Divisione 24	Metallurgia
	Divisione 25	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
12	Divisione 26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
	Divisione 27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche
	Divisione 28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
	Divisione 29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	Divisione 30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
13	Divisione 31	Fabbricazione di mobili
	Divisione 32	Altre industrie manifatturiere
	Divisione 33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
14	Sezione D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
15	Divisione 36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
	Divisione 37	Reti fognarie
	Divisione 39	Attività di decontaminazione e altri servizi di trattamento dei rifiuti
16	Divisione 38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

17	Sezione F	Costruzioni
18		Attività di servizi:
	Sezione G escluso 46.77	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
	Sezione H	Trasporto e magazzinaggio
	Sezione I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
	Sezione J	Servizi di informazione e comunicazione
	Sezione K	Attività finanziarie e assicurative
	Sezione L	Attività immobiliari
	Sezione M	Attività professionali, scientifiche e tecniche
	Sezione N	Attività amministrative e di servizi di supporto
	Sezione O	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
	Sezione P	Istruzione
	Sezione Q	Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale
	Sezione R	Arte, spettacoli e tempo libero
	Sezione S	Altre attività di servizi
	Sezione T	Attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
	Sezione U	Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
19	Classe 46.77	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami.

↓ 2150/2002 → ₁ 1893/2006 art. 15, pt. 1
--

1.2. famiglie

20

Rifiuti domestici

2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio¹⁸ conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della →₁ NACE Rev. 2 ←.

¹⁸ GUL 76 del 30.3.1993, pag. 1.

ALLEGATO II

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SEZIONE 1

Campo di applicazione

1. Le statistiche devono essere elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della →₁ NACE Rev. 2 ←, di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1.
2. Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato.

↓ 783/2005 art. 1 e allegato
(adattato)

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti:

Incenerimento			
Voce	Stat.-CER ☒ / ☐ versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01 + 02 + 03	Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Non pericolosi
2	01 + 02 + 03 escl. 01.3	Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Pericolosi
3	01.3	Oli usati	Pericolosi
4	05	Rifiuti della sanità e biologici	Non pericolosi
5	05	Rifiuti della sanità e biologici	Pericolosi

6	07.7	Rifiuti contenenti PCB	Pericolosi
7	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
8	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
9	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
10	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
11	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
12	11	Fanghi comuni	Non pericolosi
13	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13	Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
14	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 escl. 07.7	Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici esclusi rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi

Operazioni che comportano possibilità di recupero
(escluso recupero energetico)

Voce	Stat.-CER ☒ / ☒ versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01.3	Oli usati	Pericolosi
2	06	Rifiuti metallici	Non pericolosi
3	06	Rifiuti metallici	Pericolosi

4	07.1	Rifiuti in vetro	Non pericolosi
5	07.1	Rifiuti in vetro	Pericolosi
6	07.2	Rifiuti di carta e cartone	Non pericolosi
7	07.3	Rifiuti di gomma	Non pericolosi
8	07.4	Rifiuti in plastica	Non pericolosi
9	07.5	Rifiuti in legno	Non pericolosi
10	07.6	Rifiuti tessili	Non pericolosi
11	09 escl. 09.11, 09.3	Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
12	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
13	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
14	12	Rifiuti minerali	Non pericolosi
15	12	Rifiuti minerali	Pericolosi
16	01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13	Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi

17	01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 escl. 01.3	Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti esclusi oli usati + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + rifiuti in legno + rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi
----	--	--	------------

Smaltimento (diverso dall'incenerimento)

Voce	Stat.-CER ☒ / ☒ versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01 + 02 + 03	Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Non pericolosi
2	01 + 02 + 03 escl. 01.3	Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Pericolosi
3	01.3	Oli usati	Pericolosi
4	09 escl. 09.11, 09.3	Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
5	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
6	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
7	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi

8	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
9	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
10	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
11	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
12	11	Fanghi comuni	Non pericolosi
13	12	Rifiuti minerali	Non pericolosi
14	12	Rifiuti minerali	Pericolosi
15	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
16	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi

↓ 2150/2002

SEZIONE 3

Caratteristiche

Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, figurano nella tabella che segue.

Numero e capacità delle operazioni di recupero e smaltimento per regione

Voce	Descrizione
1	Numero di impianti di trattamento, livello NUTS 2
2	Capacità in unità secondo le operazioni, livello NUTS 2

Rifiuti trattati per operazione di recupero e smaltimento, inclusa l'importazione

3	Quantità totale di rifiuti trattati, per ognuna delle categorie specifiche di rifiuti elencate nella sezione 2, escluso il riciclaggio di rifiuti sul posto di generazione, livello NUTS 1
---	--

SEZIONE 4

Unità di misura

L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

↓ 2150/2002 (adattato)

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il ☒ 2004 ☒.
-

↓ 2150/2002

2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, punto 2.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati a Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

↓ 221/2009 art. 1, pt. 9, lett. a)
(adattato)

1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo è stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
-

↓ 2150/2002 (adattato)

2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presentano una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti.
 3. La Commissione acclude le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 7.
-

↓ 2150/2002

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3.

↓ 2150/2002 (adattato)

2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 2006/12/CE :

Voce	Codice	Tipo di operazione di recupero e smaltimento
Incenerimento		
1	R1	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
2	D10	Incenerimento a terra
Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico)		
3	R2 +	Recupero/rigenerazione dei solventi
	R3 +	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
	R4 +	Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
	R5 +	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
	R6 +	Rigenerazione degli acidi o delle basi
	R7 +	Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
	R8 +	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
	R9 +	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
	R10 +	Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
	R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Operazioni di smaltimento		
4	D1 +	Deposito sul o nel suolo: (ad esempio in discarica)
	D3 +	Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)
	D4 +	Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
	D5 +	Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
	D12	Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
5	D2 +	Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
	D6 +	Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
	D7	Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

↓ 221/2009 art. 1, pt. 9, lett. b)
 (adattato)

3. La Commissione elabora un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota hanno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 2006/12/CE. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotta le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

↓ 2150/2002 → ₁ 1893/2006 art. 15, pt. 1
--

4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della →₁ NACE Rev. 2 ←.

ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

**a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, valenze tra Stat.- CER ☒ /versione ☒ 3
(nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) e l'elenco
dei rifiuti (LoW) stabilito dalla decisione 2000/532/CE**

01 Rifiuti chimici dei composti

01.1 Solventi usati

01.11 Solventi spesi alogenati

1 Pericolosi

07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

01.12 Solventi spesi non alogenati

1	Pericolosi	
	07 01 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
	07 02 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
	07 03 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
	07 04 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
	07 05 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
	07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
	07 07 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
	14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
	14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
	20 01 13*	solventi

01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini

01.21 Rifiuti acidi

0	Non pericolosi	
	06 01 99	non specificati altrimenti
1	Pericolosi	
	06 01 01*	acido solforico e acido solforoso
	06 01 02*	acido cloridrico
	06 01 03*	acido fluoridrico
	06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
	06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso

06 01 06*	altri acidi
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
09 01 04*	soluzioni di fissaggio
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
10 01 09*	acido solforico
11 01 05*	acidi di decappaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
20 01 14*	acidi

01.22 Rifiuti alcalini

0	Non pericolosi
	03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
	06 02 99 non specificati altrimenti
	11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
1	Pericolosi
	05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
	06 02 01* idrossido di calcio
	06 02 03* idrossido di ammonio
	06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
	06 02 05* altre basi
	09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
	09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

- 09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 11 01 07* basi di decappaggio
- 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
- 19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 20 01 15* sostanze alcaline

01.24 Altri rifiuti salini

0 Non pericolosi

- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
- 06 03 99 non specificati altrimenti
- 06 04 99 non specificati altrimenti
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
- 06 06 99 non specificati altrimenti
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

1 Pericolosi

- 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio

- 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
- 10 04 03* arsenato di calcio
- 11 01 08* fanghi di fosfatazione
- 11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 03 02* altri rifiuti
- 11 05 04* fondente esaurito
- 16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

01.3 Oli usati

01.31 Oli da motore usati

1 Pericolosi

- 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08* altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi

01.32 Altri oli usati

1 Pericolosi

- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03* morchie e fondi di serbatoi

05 01 04*	fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 12*	acidi contenenti oli
08 03 19*	oli disperdenti
08 04 17*	olio di resina
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 12*	cere e grassi esauriti
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
13 01 04*	emulsioni clorurate
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori

- 13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
- 13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

01.4 Catalizzatori chimici esauriti

01.41 Catalizzatori chimici esauriti

0 Non pericolosi

- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

1 Pericolosi

- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

02 Rifiuti di preparazioni chimiche

02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche)

02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici

0 Non pericolosi

- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

- 1 Pericolosi
 - 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
 - 06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici
 - 20 01 19* pesticidi

02.12 Medicine non utilizzate

- 0 Non pericolosi
 - 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
 - 18 01 09 medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08
 - 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
 - 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 1 Pericolosi
 - 07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
 - 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
 - 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
 - 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici

02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi

- 0 Non pericolosi
 - 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
 - 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 - 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 15 fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

1 Pericolosi

- 04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
- 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 14* fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche

0 Non pericolosi

- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 02 15 rifiuti delle operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 17 rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

	20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
1	Pericolosi	
	03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
	03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
	03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
	03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
	03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
	04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
	05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio
	06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
	06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
	07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
	07 02 16*	rifiuti contenenti silici pericolosi
	07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
	08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
	08 05 01*	isocianati di scarto
	10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
	10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
	10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
	10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
20 01 17*	prodotti fotochimici
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose

02.2 Esplosivi non utilizzati

02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici

1 Pericolosi

16 04 02* fuochi artificiali di scarto

16 04 03* altri esplosivi di scarto

02.22 Munizioni di scarto

1 Pericolosi

16 04 01* munizioni di scarto

02.3 Rifiuti chimici misti

02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità

0 Non pericolosi

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

- 1 Pericolosi
 - 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
 - 16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
 - 16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

02.32 Rifiuti chimici misti da trattamento

- 1 Pericolosi
 - 19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
 - 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
 - 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
 - 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose

- 1 Pericolosi
 - 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

03 Altri rifiuti chimici

03.1 Depositi e residui chimici

03.11 Catrami e rifiuti carbonacei

- 0 Non pericolosi
 - 05 01 17 bitumi
 - 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 13 03 nerofumo

- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

1 Pericolosi

- 05 01 07* catrami acidi
- 05 01 08* altri catrami
- 05 06 01* catrami acidi
- 05 06 03* altri catrami
- 06 13 05* fuliggine
- 10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 19 11 02* catrami acidi

3.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua

1 Pericolosi

- 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 13 04 01* oli di cala da navigazione interna

- 13 04 02* oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03* altri oli di cala della navigazione
- 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori
- 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02* petrolio
- 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 01* fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02* altre emulsioni
- 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
- 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione

03.13 Scorie di reazioni chimiche

0 Non pericolosi

- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

1 Pericolosi

04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 04 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
19 04 03*	fase solida non vetrificata

03.14 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti

0 Non pericolosi

15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
19 09 03	fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

1 Pericolosi

05 01 15*	filtri di argilla esauriti
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 11 01*	filtri di argilla esauriti

03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali

03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue

0 Non pericolosi

- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 20
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

	19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
	19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
	19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
1	Pericolosi	
	04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
	10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

- 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

03.22 Fanghi che contengono idrocarburi

0	Non pericolosi	
	05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
	05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
	19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
1	Pericolosi	
	01 05 05*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
	10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
	10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
	10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
	10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
	10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
	10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
	10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
	12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
	12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
	16 07 08*	rifiuti contenenti olio
	19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
	19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi

05 Rifiuti della sanità e biologici

05.1 Rifiuti infettivi della sanità

05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità

1 Pericolosi

18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità

1 Pericolosi

18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

05.2 Rifiuti non infettivi della sanità

05.21 Rifiuti umani non infettivi della sanità

0 Non pericolosi

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

05.22 Rifiuti animali non infettivi della sanità

0 Non pericolosi

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

06 Rifiuti metallici

06.1 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

0 Non pericolosi

- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 12 06 stampi di scarto
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 12 02 metalli ferrosi

06.2 Rifiuti e frammenti di metallo non ferroso

06.21 Rifiuti di metalli preziosi

1 Pericolosi

- 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatriche

06.23 Altri rifiuti di alluminio

0 Non pericolosi

- 17 04 02 alluminio

06.24 Rifiuti di rame

0 Non pericolosi

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone

06.25 Rifiuti di piombo

- 0 Non pericolosi
 - 17 04 03 piombo

06.26 Altri rifiuti di metallo

- 0 Non pericolosi
 - 11 05 01 zinco solido
 - 17 04 04 zinco
 - 17 04 06 stagno

06.3 Rifiuti metallici misti

06.31 Imballaggi di metalli misti

- 0 Non pericolosi
 - 15 01 04 imballaggi metallici

06.32 Altri rifiuti di metalli misti

- 0 Non pericolosi
 - 02 01 10 rifiuti metallici
 - 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
 - 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
 - 16 01 18 metalli non ferrosi
 - 17 04 07 metalli misti
 - 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
 - 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
 - 19 12 03 metalli non ferrosi
 - 20 01 40 metallo

	1	Pericolosi	
		17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
		17 04 10*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
07		Rifiuti non metallici	
	07.1	Rifiuti in vetro	
		07.11	Imballaggi di vetro
		0	Non pericolosi
		15 01 07	imballaggi di vetro
		07.12	Altri rifiuti di vetro
		0	Non pericolosi
		10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
		16 01 20	vetro
		17 02 02	vetro
		19 12 05	vetro
		20 01 02	vetro
		1	Pericolosi
		10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
	07.2	Rifiuti di carta e cartone	
		07.21	Rifiuti di imballaggi di carta e cartone
		0	Non pericolosi
		15 01 01	imballaggi di carta e cartone

07.23 Altri rifiuti di carta e cartone

- 0 Non pericolosi
 - 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
 - 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 19 12 01 carta e cartone
 - 20 01 01 carta e cartone

07.3 Rifiuti di gomma

07.31 Pneumatici usati

- 0 Non pericolosi
 - 16 01 03 pneumatici fuori uso

07.4 Rifiuti in plastica

07.41 Residui di imballaggi in plastica

- 0 Non pericolosi
 - 15 01 02 imballaggi in plastica

07.42 Altri rifiuti in plastica

- 0 Non pericolosi
 - 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 - 07 02 13 rifiuti plastici
 - 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
 - 16 01 19 plastica
 - 17 02 03 plastica
 - 19 12 04 plastica e gomma
 - 20 01 39 plastica

07.5 Rifiuti in legno

07.51 Imballaggi in legno

0 Non pericolosi

15 01 03 imballaggi in legno

07.52 Segatura e trucioli

0 Non pericolosi

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

1 Pericolosi

03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

07.53 Altri rifiuti in legno

0 Non pericolosi

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 03 01 scarti di corteccia e legno

17 02 01 legno

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

1 Pericolosi

19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose

07.6 Rifiuti tessili

07.61 Capi di abbigliamento usati

- 0 Non pericolosi
 - 20 01 10 abbigliamento

07.62 Rifiuti tessili vari

- 0 Non pericolosi
 - 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
 - 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
 - 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
 - 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
 - 15 01 09 imballaggi in materia tessile
 - 19 12 08 prodotti tessili
 - 20 01 11 prodotti tessili

07.63 Rifiuti di cuoio

- 0 Non pericolosi
 - 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
 - 04 01 02 rifiuti di calcinazione
 - 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
 - 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07.7 Rifiuti contenenti PCB

07.71 Oli contenenti PCB

- 1 Pericolosi
 - 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
 - 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

07.72 Apparecchiature contenenti PCB o da essi contaminate

1 Pericolosi

16 01 09* componenti contenenti PCB

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

07.73 Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB

1 Pericolosi

17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

08 Apparecchiature scartate

08.1 Veicoli fuori uso

08.12 Altri veicoli inutilizzabili

0 Non pericolosi

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

1 Pericolosi

16 01 04* veicoli fuori uso

08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni

1 Pericolosi

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

0 Non pericolosi

- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

1 Pericolosi

- 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature

08.41 Batterie e accumulatori

0 Non pericolosi

- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

1 Pericolosi

- 16 06 01* batterie al piombo
- 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03* batterie contenenti mercurio

20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature

0 Non pericolosi

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

1 Pericolosi

16 01 07* filtri dell'olio

16 01 08* componenti contenenti mercurio

16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

09 Cascami animali e residui vegetali

09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari

09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

0 Non pericolosi

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

09.12 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale

0 Non pericolosi

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

09.13 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari

0 Non pericolosi

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 03 02	rifiuti dei mercati

09.2 Rifiuti verdi

09.21 Rifiuti verdi

0 Non pericolosi

02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
20 02 01	rifiuti biodegradabili

09.3 Letame e fanghiglia

09.31 Letame e fanghiglia

0 Non pericolosi

02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
----------	--

10 Rifiuti ordinari misti

10.1 Rifiuti domestici e simili

10.11 Rifiuti domestici

0 Non pericolosi

20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

10.12 Rifiuti della pulizia delle strade

0 Non pericolosi

20 03 03	residui della pulizia stradale
----------	--------------------------------

10.2 Materiali misti e indifferenziati

10.21 Imballaggi compositi

0 Non pericolosi

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

10.22 Altri materiali misti e indifferenziati

0 Non pericolosi

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

1 Pericolosi

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

10.3 Residui di cernita

10.32 Altri residui di cernita

0 Non pericolosi

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 08 01 residui di vagliatura

19 10 04 fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

1	Pericolosi	
	19 10 03*	fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
	19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
	19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

11 Fanghi comuni

11.1 Fanghi da trattamento di acque residue

11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche

0	Non pericolosi	
	19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
	19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
	19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
	19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
	19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di altre acque residue

0	Non pericolosi	
	02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	02 04 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	02 07 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

0 Non pericolosi

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

11.3 Residui di dragaggio non inquinati

11.31 Residui di dragaggio non inquinati

0 Non pericolosi

17 05 06 terra di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

11.4 Materiali da pozzi neri

11.41 Materiali da pozzi neri

0 Non pericolosi

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 fanghi prodotti dal trattamento delle acque luride

12 Rifiuti minerali

12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione

12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso

0 Non pericolosi

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

	10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
	10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
	17 01 01	cemento
	17 01 02	mattoni
	17 01 03	mattonelle e ceramiche
	17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
	1	Pericolosi
	17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
	17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
12.12	Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi	
	0	Non pericolosi
	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
	1	Pericolosi
	17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
	17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
12.13	Rifiuti misti della costruzione	
	0	Non pericolosi
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

- 1 Pericolosi
 - 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
 - 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
 - 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
 - 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

12.2 Rifiuti di amianto

12.21 Rifiuti di amianto

- 1 Pericolosi
 - 06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
 - 06 13 04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
 - 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
 - 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
 - 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
 - 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
 - 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
 - 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto

12.3 Rifiuti di minerali naturali

12.31 Rifiuti di minerali naturali

- 0 Non pericolosi
 - 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
 - 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 06	residui diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
1	Pericolosi
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

- 10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose

12.4 Residui di combustione

12.41 Residui della depurazione dei fumi

0 Non pericolosi

- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

	10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
	10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
	10 11 16	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
	10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
	10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
	10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
	10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
	10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
1	Pericolosi	
	10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
	10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
	10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
	10 03 19*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
	10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
	10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
	10 04 04*	polveri dei gas di combustione
	10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

- 10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 03* polveri dei gas di combustione
- 10 05 05* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 03* polveri dei gas di combustione
- 10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 08 15* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 10 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
- 11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

- 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione

0 Non pericolosi

- 06 09 02 scorie contenenti fosforo
- 10 01 01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 03 16 scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 04	altre polveri e particolato
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 04	altre polveri e particolato
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 09 03	scorie di fusione
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 10 03	scorie di fusione
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 12 03	polveri e particolato
11 05 02	ceneri di zinco
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato

1	Pericolosi
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 13*	ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 03 04*	scorie della produzione primaria
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria
10 03 15*	scorie infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 05*	altre polveri e particolato
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose

- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

12.5 Resti di minerali diversi

12.51 Resti di minerali artificiali

0 Non pericolosi

- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

1 Pericolosi

- 06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
- 10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12.52 Resti di materiali refrattari

0	Non pericolosi
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
1	Pericolosi
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

12.6 Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati

12.61 Terra e detriti inquinati

1 Pericolosi

05 01 05* perdite di olio

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

12.62 Residui di dragaggio inquinati

1 Pericolosi

17 05 05* terra di dragaggio contenente sostanze pericolose

13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati

13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati

13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati

0 Non pericolosi

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

1 Pericolosi

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

13.2 Rifiuti vetrificati

13.21 Rifiuti vetrificati

0 Non pericolosi

19 04 01 rifiuti vetrificati



ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione
(GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15)

Regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione
(GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'articolo 15

Regolamento (CE) n. 221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 157)

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2150/2002	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, alinea	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, alinea
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera d)
Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2, primo comma
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 1	—
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1	—
Articolo 5, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

—

Articolo 9

Allegati I, II e III

—

—

—

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Allegati I, II e III

Allegato IV

Allegato V